



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 1° giugno 2004 (23.08)

9979/04

PUBLIC 4

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
 APRILE 2004

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nell'aprile 2004. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nell'aprile 2004 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo:
("http://ue.eu.int"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Adozione di atti legislativi in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (01.04.2004) Procedure scritte concluse il 5 aprile 2004 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma "HERCULE") Decisioni e regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni nn. 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE e 20/2004/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea	Rif. Docc. 7957/04 PE-CONS 3658/04 PE-CONS 3631/1/04 REV 1 PE-CONS 3633/1/04 REV 1		Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea	PE-CONS 3634/1/04 REV 1 PE-CONS 3635/1/04 REV 1		Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata
Procedura scritta conclusa il 6 aprile 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio	PE-CONS 3610/1/04 REV 1		Maggioranza qualificata

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Procedura scritta conclusa il 7 aprile 2004 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)	PE-CONS 3655/04		Maggioranza qualificata
Procedura scritta conclusa il 14 aprile 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi • Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura	Rif. Docc. 7951/04 PE-CONS 3656/04		Maggioranza qualificata
Procedure scritte concluse il 16 aprile 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione	PE-CONS 3621/1/04 REV 1	52/04	Contro DE Maggioranza qualificata

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Igiene dei prodotti alimentari - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura Procedura scritta conclusa il 20 aprile 2004 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini	Rif. Docc. 7935/04 PE-CONS 3662/04 Rif. Docc. 7934/04 PE-CONS 3663/04 Rif. Doc. 7933/04 PE-CONS 3664/04 Rif. Docc. 7930/04 PE-CONS 3657/04	53/04, 54/04, 55/04, 56/04, 57/04, 58/04, 59/04, 60/04, 61/04, 62/04, 63/04, 64/04, 65/04, 66/04, 67/04, 68/04, 69/04, 70/04, 71/04, 72/04, 73/04, 74/04, 75/04, 76/04, 77/04, 78/04, 79/04, 80/01, 81/01, 82/04	Astensione BE Maggioranza qualificata Astensione BE Maggioranza qualificata Astensione BE Contro ES Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2575^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 21 e 22 aprile 2004			
Regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale	7548/04 + COR 1 (fi) + COR 2 (fr) + COR 3 (es)	83/04, 84/04	Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale	6802/04		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione	6182/04		Maggioranza qualificata
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi	6110/04 + COR 1 (it) + COR 2 (sv)	85/04	Unanimità

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2576^a sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 26 aprile 2004 Allargamento a) Direttiva del Consiglio che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia	7570/1/04 REV 1		Maggioranza qualificata

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura	6346/04	86/04	Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94	6764/04	87/04	Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori	7666/04		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori	7663/04		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1626/94 per quanto riguarda talune misure di conservazione per le acque intorno a Malta	8162/04 + COR 1	88/04	Maggioranza qualificata

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98	7825/04 + COR 1 (nl) + COR 2	89/04, 90/04, 91/04, 92/04, 93/04, 94/04, 95/04	Contro IT, ES Maggioranza qualificata
Direttiva del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale	6120/04 + REV 1 (sv) + REV 1 COR 1 (sv) + REV 2 (fr) + REV 2 COR 1 (fr)	96/04, 97/04	Unanimità
Decisione del Consiglio che modifica la decisione n. 2002/668/Euratom allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea	7443/04		Unanimità
Decisione del Consiglio che concede a Cipro, a Malta e alla Polonia talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	8000/04		Maggioranza qualificata

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali	PE-CONS 3632/1/04 REV 1	98/04, 99/04, 100/04, 101/04, 102/04, 103/04	Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale	PE-CONS 3666/04	104/04, 105/04	Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale	PE-CONS 3636/1/04 REV 1 + COR 1 (sv)	106/04	Astensione AT, BE, IT Maggioranza qualificata
Secondo "Pacchetto ferroviario"			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)	PE-CONS 3638/1/04 REV1 + COR 1 (de)		Contro BE, LU Maggioranza qualificata

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)	PE-CONS 3605/1/04 REV 1 + COR 1 (es)		Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005)	PE-CONS 3642/1/04 REV 1		Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)	PE-CONS 3643/04 + COR 1 (fr) + COR 2 (en,sv)		Maggioranza qualificata

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2579^a Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 29 e 30 aprile 2004			
Direttiva del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato	8303/04 + COR 1 (it) + COR 2 (fi) + COR 3 (es) + COR 4 (nl) + COR 5 (fr) + COR 6 (sv)	109/04, 110/04	Unanimità
Regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo	7575/04	111/04	Unanimità
Direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti	14994/03 + COR 1 (fi) + ADD 1 + REV 1 (sv)		Unanimità
Decisione del Consiglio che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica usata presso i valichi di frontiera esterna	16184/1/03 REV 1 + COR 1		Unanimità

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Decisione del Consiglio che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera	6994/04	112/04	Unanimità
Decisione del Consiglio recante modifica del manuale comune	6388/04	113/04, 114/04	Unanimità
Direttiva del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate	8078/04 + COR 1 (sv)	115/04, 116/04	Unanimità
Decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento, dal territorio di due o più Stati membri, di cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimenti individuali di allontanamento	6379/04 + COR 1 + COR 2 (it) + COR 3 (fr) + COR 4 (el) + ADD 1		Unanimità
Direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta	8043/04 + COR 1 (en,fr,it,nl,sv) + COR 2 (pt) + COR 3 (de) + COR 4 (sv) + COR 5 (fi)	117/04, 118/04	Unanimità

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi	8667/04 + COR 1 (sv)		Unanimità
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione	8242/04		Unanimità
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione	8027/04	119/04, 120/04, 121/04, 122/04	Unanimità
Decisione del Consiglio recante approvazione del regolamento della Commissione concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom	7768/3/04 REV 3 + COR 1 (en,fr,it,es,fi,sv) + COR 2 (fi) + REV 4 (nl,pt) + REV 4 COR 1 (nl) + REV 5 (fr,es)	123/04	Maggioranza semplice

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamenti del Consiglio - regolamento che adegua il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia - regolamento che adegua il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia - regolamento che adegua il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei trasporti in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	8382/04 8381/04 8380/04 7614/04 + COR 1 (es) + REV 1 (sv)	124/04	Astensione AT Maggioranza qualificata Astensione AT Maggioranza qualificata Astensione AT, UK Maggioranza qualificata Unanimità

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamenti del Consiglio			
- regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia - regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68	7653/1/04 REV 1 + COR 1 (en) 7654/1/04 REV 1	125/04, 126/04, 127/04, 128/04	Astensione ES Contro DK, SE Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata
Decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri	8099/04 + COR 1 (pt) + COR 2 (fr,it,en)	129/04, 130/04, 131/04	Astensione DE Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)	8098/04	132/04	Maggioranza qualificata

APRILE 2004			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile	PE-CONS 3637/1/04 REV 1		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura	8072/04 + COR 1	133/04, 134/04, 135/04, 136/04	Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 52/04**Dichiarazione della delegazione tedesca:**

"La Germania si è impegnata ad applicare i piani d'azione e-Europe, come specificato nella risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003; tuttavia la presente proposta di regolamento si spinge ben oltre, e può comportare un notevole aumento degli oneri statistici su imprese, individui e famiglie. Il regolamento proposto non è, a parer nostro, conforme al principio di sussidiarietà né al principio di proporzionalità (considerando 10), poiché esistono misure meno impegnative per attuare il processo di analisi comparativa che è parte dei piani d'azione per l'e-Europe.

Inoltre, il Bundesrat ha chiesto con decisione unanime al governo federale tedesco di votare contro il regolamento proposto."

Dichiarazioni generali

DICHIARAZIONE 53/04

Norme di applicazione

"Per garantire la trasparenza, la Commissione esaminerà l'opportunità di redigere una comunicazione in cui siano elencate, settore per settore, le norme di applicazione esistenti che continueranno ad essere applicate quando entreranno in vigore le nuove norme sull'igiene. Valuterà inoltre l'opportunità di proporre, eventualmente, la soppressione o la modifica di tali norme.

La Commissione afferma l'intenzione di proporre nuove norme sulla trichinosi per sostituire entro termini ragionevoli quelle di cui alla direttiva 77/96/CEE onde consentirne l'adozione prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione sull'igiene."

DICHIARAZIONE 54/04

Prodotti della pesca

"La Commissione valuterà la possibilità di redigere un elenco di parametri per i trattamenti dei prodotti della pesca diversi dalla surgelazione ad una temperatura interna inferiore a 20 °C per 24 ore, o dal riscaldamento a 60°C, riconosciuti sufficienti per distruggere le larve di nematodi, nonché i criteri per verificare se i trattamenti applicati sono atti a raggiungere l'obiettivo perseguito. Se del caso, presenterà proposte pertinenti."

DICHIARAZIONE 55/04

Contaminanti

"Il Consiglio invita la Commissione a valutare la necessità di norme armonizzate in materia di controlli o verifiche ufficiali della presenza di contaminanti ambientali nei prodotti alimentari, nonché di misure da adottare in caso di non conformità ai requisiti comunitari e a presentare eventualmente proposte pertinenti."

Dichiarazioni riguardanti il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale

DICHIARAZIONE 56/04

Articolo 1 – Campo d'applicazione

"La Commissione considera che, come nel regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari, l'esclusione, da parte dei produttori, della fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari e di carni provenienti da pollame e lagomorfi al consumatore finale o agli stabilimenti di commercio al dettaglio a livello locale si applica anche alla produzione primaria che conduce a tale fornitura."

DICHIARAZIONE 57/04

Articolo 8 – Garanzie contro la salmonellosi

"La Commissione non proporrà misure che ridurrebbero il livello di protezione assicurato dalle garanzie concesse alla Finlandia e alla Svezia al momento della loro adesione alla Comunità."

DICHIARAZIONE 58/04

Articolo 11, paragrafo 6, e allegato III, sezione VII - Molluschi bivalvi vivi

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza dell'impiego di metodi di analisi armonizzati per rispettare i valori limite previsti per le biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi. Essi prendono atto che l'adozione del regolamento non inciderà sui requisiti vigenti, che resteranno in vigore finché ne saranno stabiliti di nuovi tramite la procedura del comitato."

DICHIARAZIONE 59/04

Articolo 11, paragrafo 9 - Istamina

"La Commissione dichiara che la sua proposta relativa a criteri microbiologici, che sono già in preparazione, comprenderà proposte di valori limite riferiti all'istamina nei prodotti della pesca."

DICHIARAZIONE 60/04

Allegato I – Definizioni

"La delegazione UK accoglie favorevolmente l'affermazione della Commissione di voler sentire nuovi pareri scientifici sulle carni macinate, le preparazioni di carne e le carni separate meccanicamente (CSM). Nel frattempo UK ritiene che la definizione di CSM ai fini del presente regolamento possa condurre a problemi di interpretazione e attuazione. Se fosse così, la delegazione UK si aspetterebbe che la Commissione trovi una soluzione tramite la procedura del comitato."

DICHIARAZIONE 61/04

Allegato II, sezione III - Informazioni sulla catena alimentare

"La Commissione presenterà proposte in ordine alle informazioni sulla catena alimentare in via prioritaria, cosicché possano essere adottate mediante la procedura del comitato prima che abbia efficacia la nuova normativa sull'igiene. Dette proposte comprenderanno orientamenti per la stesura di dichiarazioni standardizzate che i produttori primari potranno completare e firmare invece di presentare estratti integrali dei loro registri. La Commissione valuterà se sia opportuno proporre uno o più modelli di tali dichiarazioni per il commercio di animali vivi all'interno della Comunità."

DICHIARAZIONE 62/04

Allegato III, sezione I – Macellazione d'urgenza

"La Commissione dichiara che, quando presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminare l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento come previsto all'articolo 14, discuterà in particolare il problema della macellazione d'urgenza. Ove opportuno, correrà la relazione delle pertinenti proposte."

DICHIARAZIONE 63/04

Allegato III, sezione IV – Selvaggina

"Per garantire che il regolamento possa raggiungere l'obiettivo di rafforzare la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori, la Commissione riesaminerà in via prioritaria le nuove norme concernenti le responsabilità dei cacciatori qualificati. In particolare, la Commissione esaminerà le disposizioni che consentono ai cacciatori qualificati di decidere, in determinate circostanze, che talune interiora non devono necessariamente essere presenti nella selvaggina destinata allo stabilimento di lavorazione per un esame post mortem, e valuterà la necessità di prescrizioni più rigorose in materia di controllo in funzione dell'ampiezza della battuta di caccia. Se sarà necessario, proporrà emendamenti a queste disposizioni."

DICHIARAZIONE 64/04

Allegato III, sezione V – Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente (CSM)

"La Commissione cercherà di ottenere quanto prima nuovi ragguagli scientifici sulle carni macinate, sulle preparazioni di carni e sulle carni separate meccanicamente (CSM), e, se del caso, proporrà modifiche alla Sezione V dell'allegato III tramite la procedura del comitato. Essa prenderà altresì in considerazione la necessità di modificare le norme in materia di etichettatura alla luce della definizione di "carne separate meccanicamente" adottata ai fini della legislazione in materia di igiene."

DICHIARAZIONE 65/04

Allegato III, sezione VII - Molluschi bivalvi vivi

"Il regolamento non consentirà di immergere nuovamente molluschi bivalvi vivi in acqua o di aspergerli d'acqua una volta imballati per la vendita al dettaglio. Tuttavia, la Commissione proporrà un'applicazione flessibile tramite la procedura del comitato, qualora sia dimostrabile che i sistemi che non adempiono a questa norma non pregiudicano l'igiene degli alimenti."

DICHIARAZIONE 66/04

Allegato III, sezione VIII - Prodotti della pesca

"La Commissione dichiara che quando presenterà relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminare l'esperienza acquisita attraverso l'applicazione del regolamento come previsto all'articolo 14, discuterà in particolare il problema delle esenzioni dalla prescrizione di congelare alcuni prodotti della pesca conformemente all'allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D. Ove opportuno, correderà la relazione delle pertinenti proposte.

La Commissione riesaminerà le disposizioni in materia di trasporto e immagazzinamento dei prodotti della pesca in acqua refrigerata, e proporrà eventualmente proposte pertinenti."

DICHIARAZIONE 67/04

Allegato III, sezione IX, capitolo I, parte I, punto 3, lettera b) – Latte

"La Commissione prenderà in esame la necessità di nuovi pareri scientifici relativamente ai formaggi con un periodo di maturazione di almeno due mesi e sull'impiego della prova di fosfatasi sul latte di pecore e capre."

DICHIARAZIONE 68/04

Allegato III, sezione IX, capitolo I, parte I, punto 3, lettera b) – Latte

"La delegazione UK continua a dubitare che ci siano motivi scientificamente fondati di salute pubblica per giustificare il divieto di utilizzare il latte proveniente da animali che reagiscono alla tubercolosi o alla brucellosi. L'affermata intenzione della normativa è di modernizzare i controlli in materia di igiene dei prodotti alimentari e mantenere soltanto quelli vantaggiosi per la salute pubblica. In questo caso il trattamento termico del latte elimina gli eventuali organismi nocivi."

DICHIARAZIONE 69/04

Allegato III, sezione X – Uova e ovoprodotti

"La Commissione conferma che, a norma del regolamento (CEE) n. 1907/1990, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 5/2001, presenterà al Consiglio entro il 30 giugno 2003 una relazione, unitamente ad adeguate proposte, specialmente per quanto riguarda il rapporto tra legislazione in materia di igiene e legislazione sulla commercializzazione delle uova, anche relativamente alla marchiatura di identificazione, al riconoscimento dello stabilimento e al lavaggio delle uova. La Commissione presenterà inoltre al Consiglio una relazione (corredata, ove opportuno, di proposte) che valuti l'introduzione di una certa flessibilità per quanto concerne la scadenza temporale ai fini della consegna di uova al consumatore e la possibilità di legare detta scadenza temporale alle temperature di magazzinaggio. La Commissione chiederà se necessario una consulenza scientifica su tali materie.

La Commissione riesaminerà le specifiche analitiche degli ovoprodotti di cui all'Allegato III, Sezione X, capitolo II, Parte IV, e presenterà adeguate proposte."

Dichiarazioni riguardanti il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

DICHIARAZIONE 70/04

Articolo 3, paragrafo 7

"La Commissione esaminerà come rendere disponibili su Internet gli elenchi nazionali degli stabilimenti riconosciuti, nonché la frequenza minima di aggiornamento degli stessi e, se del caso, presenterà adeguate proposte."

DICHIARAZIONE 71/04

Articolo 5, paragrafo 6

"Il Consiglio si rammarica che il Parlamento europeo non abbia accettato il pacchetto equilibrato di emendamenti da esso proposti alla luce dei contatti informali tra le istituzioni. In uno spirito di compromesso, è tuttavia disposto ad accogliere gli emendamenti proposti dal Parlamento. Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare l'applicazione pratica delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6 e dell'allegato I, sezione III, capo III, parte A e a presentare quanto prima un'adeguata proposta per applicare la stessa disposizione ad altre specie e per chiarire la nozione di certificazione riconosciuta a livello internazionale."

DICHIARAZIONE 72/04

Articolo 5, paragrafo 6

"Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 6 e l'allegato I, sezione III, capo III, la Commissione presenterà quanto prima, dopo l'entrata in vigore del regolamento, una relazione sul personale dei macelli coadiuvante nell'ispezione delle carni allo scopo di esaminare se e in quali circostanze il sistema attualmente in vigore per le carni di pollame e di coniglio possa essere esteso ad altre specie quali i suini e i vitelli da ingrasso e di chiarire la nozione di certificazione riconosciuta a livello internazionale. La relazione sarà, se del caso, accompagnata da una proposta legislativa."

DICHIARAZIONE 73/04

Articolo 5, paragrafo 6

"La Svezia si rammarica che gli ausiliari dipendenti dai macelli non siano del tutto assimilati agli ausiliari ufficiali per quanto riguarda le mansioni da svolgere, benché si richieda che le due categorie abbiano la stessa formazione e le stesse competenze e benché ambedue debbano svolgere il loro lavoro sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale. La Svezia si rammarica che non vi sia più la possibilità di aggiornare le norme attuali mediante la procedura del comitato e si aspetta che la Commissione si affretti a riesaminare le norme al fine di consentire un ampliamento del sistema degli ausiliari dipendenti dai macelli che li metta sullo stesso piano degli ausiliari ufficiali."

DICHIARAZIONE 74/04

Articolo 15, paragrafo 2

"La Commissione conferma che le navi officina e congelatrici saranno sempre elencate sotto il nome dello Stato di bandiera, anche nel caso in cui un altro Stato effettui le ispezioni delle navi in questione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b)."

DICHIARAZIONE 75/04

Articolo 17, paragrafo 6

"La Commissione dichiara che, ogniqualvolta consulerà gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, lo farà senza indugio."

DICHIARAZIONE 76/04

Articolo 21 - Valutazione

"La Commissione dichiara che nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento, quale prevista dall'articolo 21, tratterà in particolare i seguenti aspetti:

- (a) approcci nazionali diversi a livello del personale che possono creare problemi per la sicurezza alimentare;
- (b) eventuale opportunità di aumentare i requisiti minimi in materia di formazione degli ausiliari ufficiali;
- (c) eventuale opportunità di ampliare il campo di applicazione delle norme che consentono la macellazione di selvaggina d'allevamento sul luogo di produzione.

Se del caso la relazione sarà corredata delle pertinenti proposte."

DICHIARAZIONE 77/04

Allegato I, sezione III, capitolo IV, parte A

Dichiarazione unilaterale del Belgio

"L'emendamento relativo all'allegato I, sezione III, capitolo IV, parte A, paragrafo 6 bis del progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano prevede che per una certa categoria di veterinari ufficiali, in particolare i veterinari ufficiali a tempo parziale, gli Stati membri possano concedere una deroga ai requisiti relativi alle competenze professionali. Questo implica che il livello generale di formazione dei veterinari ufficiali potrebbe essere compromesso. Dato che ciò rischia di avere conseguenze sulla qualità dei controlli ufficiali, il Belgio ritiene tale emendamento poco appropriato. Inoltre le nozioni di "veterinari a tempo parziale" e di "piccole imprese" non sono definite in nessun punto del testo, il che lascia un ampio margine di interpretazione. Il Belgio si rammarica inoltre che sia possibile, sulla base dell'emendamento in questione, che degli ausiliari ufficiali ricevano una formazione più specifica rispetto ai veterinari ufficiali che esercitano a tempo parziale. Per tali ragioni il Belgio non può appoggiare la posizione comune."

DICHIARAZIONE 78/04

Allegato I, sezione III, capitolo IV, parte B

"La Commissione valuterà se sia opportuno e fattibile estendere l'allegato I, sezione III, capitolo IV, parte B, punto 8 ai casi in cui gli ausiliari ufficiali svolgono altri compiti di campionamento e analisi, e proporrà eventualmente le proposte pertinenti."

DICHIARAZIONE 79/04

Allegato I, sezione IV, capitolo IX, parte A

"La Commissione chiederà pareri scientifici riguardo alla possibilità di certificare regioni ufficialmente indenni da cisticerco e, se del caso, proporrà l'adozione di modifiche dell'allegato I mediante la procedura del comitato."

DICHIARAZIONE 80/04

Imputazione dei costi dei controlli ufficiali

"Il Consiglio e la Commissione affermano che il presente regolamento non inciderà sulla capacità degli Stati membri di recuperare dagli operatori del settore alimentare i costi connessi con i controlli ufficiali conformemente alla direttiva sui contributi veterinari, in attesa dell'adozione del regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti."

DICHIARAZIONE 81/04

Benessere degli animali

"La Svezia considera essenziale che un veterinario ufficiale ispezioni tutti gli animali al loro arrivo al macello per verificare che non abbiano sofferto del trasporto. Inoltre ritiene necessaria la presenza di un veterinario ufficiale durante la macellazione per garantire tra l'altro la protezione degli animali nelle fasi di stordimento e dissanguamento. La presenza del veterinario ufficiale è un requisito importante tra l'altro al fine di preservare la fiducia dei consumatori riguardo al trattamento subito dagli animali nel contesto della produzione di carni e di prodotti a base di carne. Secondo il parere svedese si possono ammettere eccezioni solo per macelli di piccole dimensioni verso i quali gli animali abbiano viaggiato per distanze brevi."

DICHIARAZIONE 82/04

Regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, per evitare doppioni, l'adozione del regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti dovrebbe comportare la soppressione delle norme corrispondenti previste dal regolamento che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in quanto le disposizioni più generali garantiscono lo stesso elevato livello di protezione della salute pubblica. Ciò può influire in particolare sulle norme in materia di:

- riconoscimento degli stabilimenti, compreso il riconoscimento condizionale;
- misure di attuazione a livello nazionale;
- introduzione di garanzie che le autorità competenti dei paesi terzi devono fornire per poter esportare prodotti alimentari verso la Comunità; e
- verifica della conformità ai criteri microbiologici per i prodotti alimentari e la loro produzione.

Inoltre il Consiglio e la Commissione convengono che la data di applicazione del regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti dovrebbe essere il più possibile vicina a quella del regolamento che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. ¹"

¹ Il rappresentante della Commissione ha avanzato una riserva di esame sull'ultima frase di questa dichiarazione.

DICHIARAZIONE 83/04

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta volta ad armonizzare i fattori di conversione per detrarre il peso vivo delle catture dal peso trasformato delle catture. Nel frattempo i servizi di ispezione applicheranno i fattori di conversione dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato."

DICHIARAZIONE 84/04

Dichiarazione della Commissione

"La zona contemplata dal piano di ricostituzione del nasello settentrionale coincide con quella contemplata dal regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (regolamento "acque occidentali"). Tale regolamento precisa gli obblighi di comunicare, registrare ed effettuare un controllo incrociato dei dati relativi allo sforzo per i pescherecci che operano nelle acque occidentali. Tali obblighi esistono dall'entrata in vigore del regolamento n. 685/95. La Commissione ritiene pertanto che non sia giustificata alcuna misura alternativa di controllo nelle zone contemplate da detti regolamenti.

Per la parte della zona di ricostituzione del nasello che non è contemplata dal regime "acque occidentali", gli Stati membri possono invece attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 del piano di ricostituzione del nasello settentrionale purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza."

DICHIARAZIONE 85/04

Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione si rammarica dell'adozione, in base agli articoli 93 e 94, della direttiva che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette e indirette. Ribadisce la sua posizione, in linea con la sua proposta originaria, secondo cui la base giuridica dovrebbe essere l'articolo 95 del trattato. Rammenta che il principale obiettivo della direttiva non è l'armonizzazione delle disposizioni fiscali, bensì prevedere lo scambio di informazioni tra Stati membri. Si riserva il diritto di adottare le misure che riterrà appropriate al riguardo."

DICHIARAZIONE 86/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ha preso atto della richiesta espressa dalla maggioranza delle delegazioni degli Stati membri di assicurare una maggiore flessibilità nell'applicazione dei programmi apicoli.

La Commissione s'impegna ad aumentare il grado di flessibilità nella gestione dei programmi oltre quella già esistente per quanto concerne le previsioni di spesa. A tal fine, essa proporrà che gli Stati membri abbiano la possibilità di modificare, a determinate condizioni, le azioni previste dai programmi, a condizione che le modifiche non esulino dal campo di applicazione delle azioni di cui all'articolo 2 della proposta di regolamento.

Tale flessibilità sarà prevista dal regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento del Consiglio, secondo la procedura del comitato di gestione."

DICHIARAZIONE 87/04

Dichiarazione della delegazione tedesca

"Il finanziamento del programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura deve essere garantito nell'ambito delle prospettive finanziarie pertinenti. Gli stanziamenti annuali sono approvati dall'autorità di bilancio entro i limiti fissati dalle prospettive finanziarie. Dati i margini ristretti previsti dalla rubrica 3 del bilancio della Comunità, deve essere garantito il rispetto delle prospettive finanziarie pertinenti tenendo conto dei programmi già esistenti e di quelli che devono ancora essere decisi e prevedendo un margine di sicurezza al di sotto del massimale della rubrica 3."

DICHIARAZIONE 88/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ha preso atto della richiesta maltese di rivedere le cifre di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, concernenti la capacità di pesca totale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e "la capacità di pesca di riferimento" dei pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri.

La Commissione si impegna ad esaminare la motivazione particolareggiata delle autorità maltesi riguardo alla revisione richiesta. Se del caso, presenterà al Consiglio una proposta di modifica del regolamento."

DICHIARAZIONE 89/04

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 9

"Al fine di facilitare la transizione dall'uso di reti da posta derivanti all'uso di altri attrezzi da pesca per ridurre al minimo le catture accessorie di cetacei, la Commissione riesaminerà, nel contesto della prossima revisione del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, le attuali chiusure stagionali per l'uso degli attrezzi da pesca nel mar Baltico."

DICHIARAZIONE 90/04

Dichiarazione della Commissione relativa al cofinanziamento SFOP

"La Commissione dichiara che valuterà, nel quadro della sua proposta di modifica del regolamento SFOP, attualmente in fase di elaborazione, se prevedere la possibilità che gli Stati membri finanzino l'acquisto di deterrenti acustici destinati ad impegni relativi agli anni 2005 e 2006.

Nella sua proposta di prospettive finanziarie post-2006 nel settore della pesca, la Commissione esaminerà se includere ulteriori possibilità di cofinanziamento comunitario per le misure a sostegno di metodi di pesca rispettosi dell'ambiente."

DICHIARAZIONE 91/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione conferma che gli Stati membri, nell'adempire l'obbligo di concepire e realizzare programmi di controllo per catture accidentali di cetacei utilizzando osservatori a bordo, possono addebitare i costi derivanti da detti programmi di osservazione a organizzazioni o operatori economici, compresi i proprietari del peschereccio o gli armatori interessati."

DICHIARAZIONE 92/04

Dichiarazione dell'Italia

"La delegazione italiana sottolinea il proprio pieno appoggio alle misure che hanno per obiettivo la riduzione delle catture accidentali di cetacei nell'attività di pesca comunitaria.

La delegazione italiana ha votato contro il compromesso presentato dalla Presidenza, esclusivamente per l'avvio dei programmi per la presenza a bordo di osservatori, in via anticipata nel Mar Mediterraneo rispetto ad altre zone di pesca. Tale decisione non è supportata da solide argomentazioni scientifiche, tanto più che nel Mediterraneo è già vietato l'uso di reti derivanti che costituiscono il principale strumento di pesca responsabile delle catture di cetacei."

DICHIARAZIONE 93/04

Dichiarazione della Spagna

"La delegazione spagnola esprime il suo sostegno per l'adozione di misure che consentono la riduzione delle catture accidentali di cetacei nell'ambito della pesca comunitaria.

Esprime tuttavia voto contrario al compromesso presentato dalla Presidenza, di rinviare l'obbligo di utilizzare i dispositivi acustici di dissuasione (pingers) nella zona VIIId rispetto ad altre zone senza alcuna giustificazione scientifica e di rinviare il divieto definitivo di utilizzare reti da posta derivanti nel Mar Baltico, un sistema di pesca che è il principale responsabile delle catture di cetacei."

DICHIARAZIONE 94/04

Dichiarazione dell'Estonia e della Lettonia sul programma di controllo con osservatori a bordo

"L'Estonia e la Lettonia ritengono che il programma di controllo con osservatori a bordo e il meccanismo degli osservatori, quali definiti all'articolo 4 e nell'allegato III del regolamento del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (docc. 7825/04 e 7725/04), non debbano essere applicati ai pescherecci che utilizzano reti da traino e reti da posta calate sul fondo (con dimensione delle maglie pari o superiori a 80 mm) nelle sottozone 26, 28, 29 e 32 della divisione CIEM III d del Mar Baltico.

La posizione delle delegazioni si basa sulle osservazioni scientifiche delle focene condotte dalla Commissione consultiva per l'ecosistema del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel 2003 e sui dati dell'Accordo sulla conservazione dei piccoli cetacei del Mar Baltico e del Mare del Nord (ASCOBANS).

Secondo i dati del CIEM, la presenza di cetacei nelle acque orientali e settentrionali del Mar Baltico è molto rara. Con riferimento alle argomentazioni suesposte, l'Estonia e la Lettonia sono convinte che il proposto programma di controllo con osservatori a bordo non sia né giustificato né proporzionale nella parte orientale e settentrionale del Mar Baltico. Il programma dovrebbe essere sostituito da una più appropriata raccolta di dati dai registri di pesca e da una valutazione scientifica internazionale diretta."

DICHIARAZIONE 95/04

Dichiarazione della Lettonia e della Polonia sul meccanismo di compensazione delle misure di eliminazione progressiva delle reti da posta derivanti nel Mar Baltico

"Poiché gli attrezzi da pesca alternativi per la pesca al salmone sono costosi e praticamente non utilizzabili in sostituzione delle reti da posta derivanti, la Commissione europea dovrebbe predisporre i finanziamenti appropriati (in aggiunta allo SFOP) per accordare ai pescatori una compensazione in caso di cessazione di precedenti attività di pesca con reti da posta derivanti."

DICHIARAZIONE 96/04

Dichiarazione del Portogallo relativa all'articolo 9, paragrafo 5

"Il Portogallo ritiene che, nell'eventualità di una grave interruzione dell'approvvigionamento, si debba applicare la seguente procedura:

1. la Commissione dovrebbe urgentemente (generalmente entro otto giorni) valutare la situazione;
2. a seguito delle consultazioni con il gruppo di coordinamento del gas, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare le proposte necessarie al Consiglio;
3. il Consiglio dovrebbe immediatamente preparare e convocare una riunione per trattare la questione."

DICHIARAZIONE 97/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione prende atto dell'accordo unanime del Consiglio sul testo di compromesso relativo alla proposta di direttiva concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

Il Consiglio ha accolto l'articolo 100, paragrafo 1, quale base giuridica di tale direttiva e il Parlamento europeo ha approvato tale impostazione. La Commissione resta del parere che l'articolo 95, sul quale essa aveva fondato la proposta iniziale, costituisca la base giuridica appropriata per la direttiva.

Inoltre, la Commissione aveva proposto la fissazione obbligatoria, a livello nazionale, degli obiettivi indicativi minimi per lo stoccaggio di gas. Tuttavia, il Consiglio ha accolto questa disposizione soltanto su base volontaria.

La Commissione si riserva di prendere posizione su tali questioni e anche il diritto di prendere gli opportuni provvedimenti giuridici."

DICHIARAZIONE 98/04

Dichiarazione del Consiglio relativa all'allegato IV

"Il Consiglio riconosce che il recepimento della direttiva 85/73/CEE nel rispettivo diritto nazionale entro il 1° maggio 2004 crea problemi agli Stati aderenti poiché il testo ha subito modifiche sostanziali, in particolare per quanto attiene al livello dei diritti.

Il Consiglio desidera ricordare che tali Stati devono almeno recepire nella loro legislazione il principio generale, contenuto nella direttiva 85/73/CE, vale a dire che le spese dei controlli di ispezione da parte dei veterinari sono coperte mediante la riscossione di un diritto.

Circa gli importi dei diritti da applicare ai prodotti destinati al mercato interno, il Consiglio invita la Commissione a far beneficiare gli Stati candidati delle misure transitorie a norma dell'articolo 57 del trattato di adesione."

DICHIARAZIONE 99/04

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 41

"Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare la possibilità, per un determinato Stato, di combinare gli elementi di informazione da trasmettere alla stessa istituzione a titolo del regolamento n. CE/1082/2003 con quelli da comunicare a titolo dell'articolo 41."

DICHIARAZIONE 100/04

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 55

"La Commissione ritiene che il ricorso a sanzioni penali costituirebbe un rafforzamento decisivo dei controlli sugli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi. La Commissione non condivide il parere del Parlamento (e del Consiglio) secondo cui i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 55 attengono al terzo pilastro. Essa rileva d'altra parte che la questione è stata già sottoposta alla Corte di giustizia (in un altro caso). Stando così le cose e alla luce del contesto politico globale della procedura, la Commissione è disposta a ritirare dalla presente proposta i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 55 in attesa che la Corte di pronunci e si riserva il diritto di proporre nuove misure relative a sanzioni penali in questo settore."

DICHIARAZIONE 101/04

Dichiarazione del Belgio relativa all'articolo 27

"Per quanto concerne il finanziamento, il Belgio ritiene che il principio, secondo cui le spese connesse all'esecuzione dei controlli ufficiali devono essere sostenute da tutte le aziende di tutti i settori che intervengono nella catena alimentare, deve ispirare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti, come è stabilito nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare ai fini della migliore trasparenza e uniformità possibili."

DICHIARAZIONE 102/04

Dichiarazione della delegazione italiana relativa all'articolo 27

"La delegazione italiana ritiene importante precisare che tale articolo deve consentire a ciascuno Stato membro di concedere ai singoli impianti che adottino un efficace sistema di autocontrollo e che dispongano di requisiti strutturali e funzionali tali da facilitare l'esecuzione dei controlli ufficiali una riduzione degli importi minimi previsti all'allegato IV sezione B fino a concorrenza dei costi veterinari effettivamente sostenuti nel singolo impianto."

DICHIARAZIONE 103/04

Dichiarazione della Commissione relativa agli articoli 42 e 44

"La Commissione presenterà a tempo debito al comitato permanente gli orientamenti di cui all'articolo 43 e all'articolo 44, paragrafo 2 al fine di facilitare l'attuazione del requisito relativo all'elaborazione dei piani di controllo pluriennali (articolo 41) e delle relazioni annuali (articolo 44), tenendo conto delle norme comunitarie in materia di salute e benessere degli animali."

DICHIARAZIONE 104/04

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione;

"Nel riconoscere che il presente regolamento non sarà applicabile finché gli allegati non saranno stati completati e il regolamento di applicazione non sarà stato adottato, il Consiglio e la Commissione convengono che un certo numero di punti o di disposizioni dovrebbero essere inseriti negli allegati e nel regolamento di applicazione come segue:

1) **Allegato XI (articolo 3, paragrafo 2 e articolo 70, paragrafo 2, lettera c))**

Tenuto conto della situazione specifica prevista dalle legislazioni austriaca e tedesca per quanto riguarda le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, il cui campo d'applicazione territoriale è limitato a parte dei rispettivi territori e che sono escluse in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71, si è convenuto di inserire nell'allegato XI del regolamento i testi seguenti:

"AUSTRIA"

Il presente regolamento non si applica alle prestazioni corrisposte in base alla legislazione a livello di Länder federali per i disabili e le persone bisognose di assistenza.

"GERMANIA"

Il presente regolamento non si applica alle prestazioni corrisposte in base alla legislazione a livello di Länder per i disabili, e in particolare per i ciechi.

2) **Regolamento di applicazione e allegato XI (articoli 5 e 6)**

Le disposizioni specifiche da definire nell'ambito del regolamento di applicazione dovrebbero mirare tanto a evitare qualsiasi eventuale effetto cumulativo del principio dell'assimilazione di fatti o avvenimenti in base alla legislazione di due o più Stati membri, quanto a integrare, per analogia, le norme sulla priorità già previste nell'attuale articolo 15 del regolamento (CEE) n. 574/72, che saranno reintrodotte nel nuovo regolamento di applicazione.

Nei casi in cui si accerti che, a causa delle peculiarità della legislazione nazionale, l'applicazione incondizionata del principio dell'assimilazione di fatti o avvenimenti potrebbe sfociare in risultati obiettivamente ingiustificati, lo Stato membro interessato chiederà l'inserimento, nell'allegato XI, di un testo adeguato in modo da garantire un coordinamento specifico alla luce del principio di proporzionalità.

3) **Regolamento di applicazione (articoli 24, 25, 26 e articolo 35)**

Occorre che i costi delle prestazioni in natura erogate ai pensionati ed ai loro familiari siano ripartiti in modo equilibrato tra gli Stati membri. Nei casi in cui il rimborso dei costi delle prestazioni in natura ai pensionati ed ai loro familiari fra Stati membri, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del progetto di testo, avviene in base ad un importo fisso, tale importo sarà pari all'85% del costo annuale medio delle prestazioni in natura erogate ai pensionati ed ai loro familiari nello Stato di residenza. Il restante 15% dovrebbe rappresentare il costo delle prestazioni in natura erogate ai pensionati ed ai loro familiari che si rendono necessarie a fini medici durante il loro soggiorno in Stati membri diversi dallo Stato di residenza. Al fine di evitare che sugli Stati membri che hanno optato per la possibilità prevista all'articolo 27, paragrafo 2 e sono elencati

nell'allegato IV gravi un onere eccessivo rispetto agli Stati membri che non hanno optato in tal senso, gli Stati elencati nell'allegato IV rimborseranno allo Stato di residenza del pensionato o dei suoi familiari solo una somma forfettaria ridotta, pari all'80% dei costi.

Tale situazione sarà contemplata nelle disposizioni relative al rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogate ai pensionati ed ai loro familiari che devono figurare nel regolamento di attuazione.

Il regolamento di attuazione deve altresì contenere una disposizione intesa a garantire che uno Stato membro che calcoli i costi medi annuali non imponga un duplice pagamento ad altri Stati membri.

4) Regolamento di applicazione (articolo 27, paragrafo 5)

Poiché l'Irlanda, la Germania e i Paesi Bassi sono preoccupati per le ripercussioni amministrative ed eventualmente finanziarie dell'articolo 27, paragrafo 5, dovrebbe essere trovata una soluzione soddisfacente nel regolamento di applicazione per evitare problemi connessi con il duplice pagamento e il controllo dei costi.

5) Regolamento di applicazione (articolo 30)

L'applicazione dell'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 30 sarà trattata nel regolamento di attuazione.

6) **Allegato XI (articolo 34)**

Nell'allegato XI sarà inserita la nota seguente:

"b) *All'atto di applicare l'articolo 34, i Paesi Bassi forniranno un elenco di importi stimati che siano quanto più vicini possibile alle spese effettivamente sostenute.*"

7) **Allegato XI (articolo 46)**

Il seguente testo riguardante il Regno Unito dovrebbe essere inserito nell'allegato XI:

"Quando si applica l'articolo 46, se l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai fini della Sezione 30 A (5) della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni in materia di sicurezza sociale ("Social Security Contributions and Benefits Act"), tiene conto di qualsiasi periodo durante il quale l'interessato abbia beneficiato, riguardo a tale inabilità al lavoro, di:

- i) prestazioni in denaro per malattia, di uno stipendio o un salario sostitutivi,*
- ii) prestazioni ai sensi dei capitoli 4 e 5 corrisposte per l'invalidità che ha seguito tale inabilità al lavoro in base alla legislazione dell'altro Stato membro, in quanto si considerano prestazioni per un periodo di incapacità di breve durata corrisposte in conformità della Sezione 30 A (1) - (4) della legge britannica sui contributi e le prestazioni in materia di sicurezza sociale del 1992."*

Il seguente testo riguardante l'Irlanda dovrebbe essere inserito nell'allegato XI:

"Quando si applica l'articolo 46, se l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'Irlanda, ai fini della Sezione 95 (1) (a) della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali ("Social Welfare (Consolidation) Act"), tiene conto di qualsiasi periodo durante il quale, riguardo all'invalidità sopraggiunta a seguito di tale inabilità al lavoro, l'interessato è stato considerato inabile al lavoro in base alla legislazione irlandese."

8) Regolamento di applicazione (articolo 50)

Tenuto conto che è d'interesse generale definire una procedura comune per l'attuazione uniforme di questo articolo, per quanto riguarda la data da prendere in considerazione per la presentazione di una domanda presso ogni istituzione interessata, nei casi "eccezionali" in cui l'interessato, allorché presenta la domanda iniziale, non fornisce alcuna indicazione circa i periodi di assicurazione o residenza che sono stati compiuti in base alla legislazione di un determinato Stato membro e comunica informazioni complete sull'insieme della sua carriera assicurativa solo a una data successiva (seconda domanda o presentazione effettiva della prima domanda, talvolta a una data molto lontana), è stato convenuto che la questione delle conseguenze amministrative ed economiche di questo intervento retroattivo "rinviato" delle istituzioni interessate, sia per queste ultime sia per il richiedente in questione, dovrà essere trattata in una disposizione globale di carattere generale, da prevedere nel quadro del regolamento di applicazione, che dovrebbe definire espressamente e esaurientemente l'insieme dei diritti e degli obblighi reciproci dell'assicurato e delle istituzioni interessate.

In base ai principi di equivalenza e di efficacia ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 42 del trattato (dal quale scaturisce l'articolo 50 del regolamento),

nella misura in cui siffatta domanda differita, effettiva a posteriori, possa essere assimilata a una domanda esplicita di rinvio della liquidazione delle prestazioni (omissione intenzionale), disposizioni particolari dovrebbero in primo luogo stabilire espressamente che siffatta assimilazione forma oggetto della legislazione in questione contenente disposizioni più favorevoli quanto agli effetti retroattivi di una domanda rispetto a quelle del regolamento di attuazione e in secondo luogo che, benché l'interessato abbia presentato la domanda iniziale mediante un formulario che richiedeva chiaramente informazioni particolareggiate sui periodi di assicurazione/occupazione/residenza nel territorio di un altro Stato e benché fosse informato delle conseguenze di eventuali omissioni da parte sua, non ha fornito alcuna indicazione o solo una risposta negativa nelle sezioni corrispondenti del documento.

9) **Allegato XI (articolo 51)**

Il seguente testo riguardante la Danimarca dovrebbe essere inserito nell'allegato XI:

- "1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento, le persone che non sono state occupate a titolo remunerativo in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese unicamente se sono o sono state residenti permanenti in Danimarca per almeno tre anni, fatti salvi i limiti di età fissati dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo 4, l'articolo 7 non si applica alle pensioni sociali danesi per le quali siffatte persone hanno acquisito un diritto.*
- 2. Le suddette disposizioni non si applicano al diritto a una pensione sociale danese dei familiari delle persone che sono o sono state occupate a titolo remunerativo in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari."*

10) Allegato XI (articolo 52)

Si è convenuto che il problema sollevato dalla Svezia nel contesto dell'articolo 52 sia esaminato dapprima dalla commissione amministrativa e, se non sarà trovata una soluzione adeguata in questa sede, sia risolto con l'inserimento di un testo riguardante la SVEZIA nell'allegato XI.

11) Allegato XI (articolo 54)

Il seguente testo riguardante la Finlandia dovrebbe essere inserito nell'allegato XI:

"Allo scopo di determinare il diritto a percepire una pensione nazionale finlandese e di calcolarne l'importo ai sensi degli articoli 52-54, le pensioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro sono trattate su un piano di parità rispetto alle pensioni acquisite in virtù della legislazione finlandese."

12) Regolamento di applicazione (articolo 56)

Per il calcolo delle prestazioni, o parte di prestazioni, che sono finanziate esclusivamente da un regime pensionistico con accantonamento, è preso in considerazione soltanto il capitale accumulato a tal fine in detto regime. Dipenderà dall'ulteriore esame attualmente in corso di questo problema se nel regolamento applicativo sarà necessaria una disposizione esplicita in tal senso.

13) Allegato XI (articolo 60)

Gli attuali testi dell'allegato VI che riguardano il regime speciale dei pubblici impiegati sono mantenuti dalla Spagna nell'allegato XI.

14) Allegato XI (articolo 62, paragrafo 1)

L'Irlanda sottolinea che l'accordo sul presente paragrafo non dovrebbe anticipare l'esito delle discussioni sull'allegato XI.

15) Regolamento di applicazione (articolo 87, paragrafo 8)

Nel regolamento di applicazione sono inserite disposizioni relative alla notifica all'istituzione precedentemente competente da parte della persona interessata o da parte dell'istituzione nuovamente competente.

Il Consiglio e la Commissione riconoscono inoltre quanto segue:

16) Accordi internazionali (articolo 11, paragrafo 3, lettera c) e articolo 65, paragrafi 6 e 7)

L'accordo del Portogallo sull'articolo 11, paragrafo 3, lettera c) e sull'articolo 65, paragrafi 6 e 7 non pregiudica la richiesta del Portogallo di un trattamento equo nella ripartizione dei costi tra il Portogallo e altri Stati che non fanno parte dell'Unione europea, nel quadro degli accordi che saranno negoziati in seguito all'adozione del presente regolamento.

Il Consiglio e la Commissione convengono altresì che gli articoli seguenti dovrebbero essere interpretati come segue:

17) Articolo 20, paragrafo 2

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'Irlanda intende chiarire che, al momento di prendere in considerazione il rinvio di pazienti a un altro Stato membro ai sensi del regolamento, le competenti istituzioni irlandesi possono applicare criteri nazionali oltre a quello del "lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico" espressamente previsto dall'articolo 20, paragrafo 2. Tuttavia l'Irlanda è pienamente d'accordo sul fatto che l'applicazione di tali criteri nazionali supplementari deve essere in conformità con le disposizioni del diritto comunitario.

18) Articolo 35, paragrafo 2

Spetta a ciascuno Stato membro in quanto creditore determinare se la sua struttura giuridica o amministrativa sia tale da rendere praticabile un rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute. Ciò vale per tutti gli Stati membri, salvo nel caso in cui siano stati reciprocamente concordati altri metodi di rimborso conformemente al paragrafo 3.

19) Articolo 84, paragrafo 2

L'articolo 84, paragrafo 2 non deve essere interpretato nel senso di imporre ad uno Stato membro l'obbligo di fare di più di quanto richiesto o permesso in vista di disposizioni legislative o procedure nazionali."

DICHIARAZIONE 105/04

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio si rende conto che talune categorie di lavoratori migranti, in particolare i lavoratori frontalieri, hanno un interesse specifico sia in materia fiscale sia per quanto riguarda le norme di sicurezza sociale. Riconosce che il regolamento tratta solo del coordinamento della sicurezza sociale. Riconosce altresì che l'imposizione fiscale è principalmente una questione di competenza dei singoli Stati membri; le questioni relative al coordinamento sono trattate negli accordi in materia di doppia imposizione. Prende atto del ruolo importante svolto dagli accordi in materia di doppia imposizione e si congratula per gli sforzi già compiuti da alcuni Stati membri per coordinare l'imposizione fiscale mediante tali accordi. Il Consiglio incoraggia una migliore diffusione di tali norme."

DICHIARAZIONE 106/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che per lottare efficacemente contro la contraffazione e la pirateria occorranza sanzioni penali per le violazioni gravi commesse deliberatamente e a fini commerciali. Ritiene altresì che, in linea con l'articolo 20 della sua proposta originaria, qualora sia necessario per il raggiungimento di un obiettivo comunitario, tali misure possano essere adottate nell'ambito delle competenze conferite ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea. La Commissione valuterà pertanto la possibilità di proporre a tempo debito ulteriori misure che prevedano sanzioni penali in tale settore."

DICHIARAZIONE 107/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione rammenta la sua comunicazione di dicembre 2002 sull'inquadramento delle agenzie europee di regolazione e la sua proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea. La Commissione ritiene, in accordo con la risoluzione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2004 relativa alla comunicazione summenzionata, che un consiglio di amministrazione di dimensioni limitate, composto da membri designati dall'esecutivo comunitario, garantirebbe un funzionamento più efficace dell'Agenzia in una Unione allargata. A tal proposito la Commissione attende di ricevere la risposta del Consiglio alla sua comunicazione sull'inquadramento delle agenzie europee di regolazione. La Commissione conferma l'intenzione di presentare, se del caso, una proposta relativa all'inquadramento delle agenzie europee che riguarderà anche la composizione del consiglio di amministrazione."

DICHIARAZIONE 108/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione rileva che il Consiglio ha convenuto all'unanimità di sostituire la base giuridica proposta dalla Commissione, vale a dire l'articolo 95, paragrafo 1 e l'articolo 175, paragrafo 1, con l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato.

La Commissione ritiene che sia scorretto basare l'atto in questione sul solo articolo 175, paragrafo 1, in quanto tale atto contiene chiaramente disposizioni che riguardano il funzionamento del mercato interno e dovrebbe, di conseguenza, basarsi anche sull'articolo 95.

La Commissione si riserva pertanto di definire la sua posizione al riguardo, riservandosi il diritto di adottare iniziative appropriate in futuro."

DICHIARAZIONE 109/04

Dichiarazione congiunta del Regno Unito e della Germania in occasione dell'adozione della direttiva relativa al risarcimento delle vittime di reato

"Data la particolare importanza e urgenza di adottare provvedimenti per il risarcimento delle vittime di reato a livello europeo, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito possono accettare l'articolo 308 del trattato CE come base giuridica per la direttiva in oggetto. L'adozione di tale direttiva non costituisce un precedente per la futura applicazione di detto articolo."

DICHIARAZIONE 110/04

Dichiarazione di Malta e Slovacchia

"Malta e la Slovacchia condividono la dichiarazione congiunta del Regno Unito e della Germania sull'uso dell'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea quale base giuridica per l'adozione della direttiva relativa al risarcimento delle vittime di reato."

DICHIARAZIONE 111/04

Dichiarazione della Germania

"La Germania dichiara, riguardo all'adozione del progetto di regolamento del Consiglio (doc. 7575/04 SIRIS 42 SCHENGEN 3 COMIX 198 OC 245), quanto segue:

La Germania si rallegra dell'accordo raggiunto sul regolamento relativo al SIS, che risale a un'iniziativa della Spagna. Ritiene inoltre che le autorità adibite al rilascio dei permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi debbano poter accedere ai dati sugli stranieri di cui all'articolo 95 della CAS. La Germania si attende che gli Stati membri raggiungano rapidamente un accordo su tale questione nel quadro delle future consultazioni in merito all'ulteriore sviluppo del SIS e propone di impartire un mandato concreto in tal senso al Gruppo competente.

Inoltre dichiara, riguardo alla prossima adozione del progetto di decisione del Consiglio (doc. 10054/03 SIRIS 48 SCHENGEN 5 OC 343 COMIX 351), quanto segue.

La Germania richiama l'attenzione sul fatto che i membri nazionali dell'Eurojust e le persone che li assistono nella loro attività per l'Eurojust non sono soggetti al diritto nazionale, ma esclusivamente alla decisione che istituisce l'Eurojust. Le condizioni tecniche di accesso dei membri nazionali dell'Eurojust al SIS devono pertanto essere decise dal Consiglio. La Germania propone di elaborare un modello tecnico di accesso sulla scorta di quello elaborato per la partecipazione parziale al SIS del Regno Unito e dell'Irlanda.

Inoltre la Germania richiama l'attenzione sul fatto che, dalle diverse versioni dell'articolo 101 A, paragrafo 1 e dell'articolo 101 B, paragrafo 1, secondo cui il diritto di consultare "direttamente" i dati inseriti nel SIS deve essere previsto soltanto per l'Europol, non si deve trarre la conclusione che non possa essere previsto l'accesso diretto per l'Eurojust (per i membri nazionali e per i loro assistenti).

La Germania si rallegra dell'accordo raggiunto sulla decisione relativa al SIS, che risale a un'iniziativa della Spagna. Ritene inoltre essenziale consentire l'accesso dell'Eurojust ai dati di cui all'articolo 100 della CAS. La Germania si attende che sia esaminata al più presto, come già proposto in sede di Consiglio il 19 dicembre 2002, la possibilità di estendere l'accesso dell'Eurojust ad altre categorie di dati, e che si tenga conto delle esigenze formulate nella lettera del collegio dell'Eurojust. La Germania si attende inoltre che gli Stati membri raggiungano rapidamente un accordo su tale questione nel quadro delle future consultazioni in merito all'ulteriore sviluppo del SIS e propone di impartire un mandato concreto in tal senso al Gruppo competente."

DICHIARAZIONE 112/04

Dichiarazione dei Paesi Bassi

"I Paesi Bassi possono, per quanto concerne il contenuto, dare il loro accordo sull'adozione della decisione. I Paesi Bassi tuttavia rammentano al riguardo le dichiarazioni da essi fatte in occasione dell'adozione del regolamento che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, in occasione dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera secondo cui il fatto che il Consiglio si sia riservato talune competenze esecutive non può costituire un precedente per future decisioni da adottare in virtù della parte III, titolo IV, del trattato CE.

I Paesi Bassi segnalano a tale riguardo che si sono schierati al fianco della Commissione in un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee a Lussemburgo, procedimento che la Commissione ha avviato contro il Consiglio (causa C-257/01), mirante all'annullamento del regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera."

DICHIARAZIONE 113/04

Dichiarazione della delegazione belga

"Il Belgio, tenuto conto della sua posizione geografica che non comporta nessuna frontiera terrestre ai sensi della normativa Schengen, ritiene che le nozioni di rifiuto dell'ingresso e respingimento alle frontiere esterne costituiscano un concetto unico, contemplato dalla legislazione nazionale mediante il vocabolo "refoulement". Dichiaro pertanto che accettando il formulario armonizzato allegato alla presente decisione, si riserva il diritto di mantenere la parola "refoulement" nella notifica che verrà fatta alle persone interessate dal provvedimento."

DICHIARAZIONE 114/04

Dichiarazione dei Paesi Bassi

"I Paesi Bassi possono, per quanto concerne il contenuto, dare il loro accordo sull'adozione della decisione. I Paesi Bassi tuttavia rammentano al riguardo le dichiarazioni da essi fatte in occasione dell'adozione del regolamento che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, in occasione dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera, secondo cui il fatto che il Consiglio si sia riservato talune competenze esecutive non può costituire un precedente per future decisioni da adottare in virtù della parte III, titolo IV, del trattato CE.

I Paesi Bassi segnalano a tale riguardo che si sono schierati al fianco della Commissione in un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee a Lussemburgo, procedimento che la Commissione ha avviato contro il Consiglio (causa C-257/01), mirante all'annullamento del regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera."

DICHIARAZIONE 115/04

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio, preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare in un prossimo futuro una proposta relativa ad un approccio comune dell'UE all'uso dei dati dei passeggeri ai fini della sicurezza delle frontiere e dei trasporti aerei e per altre finalità di contrasto, intende rivedere, se necessario, le disposizioni della presente direttiva in materia di sicurezza dei dati, nel quadro delle sue deliberazioni sulla proposta della Commissione."

DICHIARAZIONE 116/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che il progetto di direttiva del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate debba essere interpretato alla luce degli scopi ivi dichiarati, segnatamente "lottare efficacemente contro l'immigrazione illegale e migliorare il controllo alle frontiere".

Come già annunciato, la Commissione intende proporre entro il giugno 2004 una misura legislativa globale in materia di protezione dei dati e di scambio delle informazioni tra autorità "di contrasto". La Commissione avrebbe preferito attendere la suddetta misura anziché procedere, in questo contesto, ad una trattazione frammentaria delle questioni inerenti all'applicazione della legge."

DICHIARAZIONE 117/04

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 4

"Il Consiglio dichiara che la presente direttiva non impedisce a uno Stato membro di autorizzare i cittadini di paesi terzi e gli apolidi non ammessi a godere della qualifica di rifugiato o della protezione sussidiaria a rimanere nel suo territorio."

DICHIARAZIONE 118/04

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 7

"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, il Consiglio, tenuto conto delle informazioni di pertinenti organizzazioni internazionali, si adopererà per impartire, muovendo da una valutazione della situazione nello Stato o nel territorio in questione, orientamenti in base ai quali stabilire se un'organizzazione internazionale controlla effettivamente uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se essa fornisce protezione dalla persecuzione o da danni gravi."

DICHIARAZIONE 119/04

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Per il periodo dal 1° maggio 2004 fino al 31 dicembre 2004 il Consiglio e la Commissione dichiarano che, per la Repubblica di Lettonia, il valore dell'euro in lat lettoni da applicare al valore dei livelli di tassazione può essere il valore medio dell'euro del dicembre 2002."

DICHIARAZIONE 120/04

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, nella presente direttiva, le esenzioni o riduzioni applicabili ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il teleriscaldamento non si applicano all'utilizzazione nei processi industriali.

Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio si impegna a esaminare positivamente, anteriormente al 1° gennaio 2007, la questione del livello di tassazione applicabile ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il teleriscaldamento. Si dovrà tener conto, in particolar modo negli Stati aderenti, del rischio di distorsione della concorrenza e degli aspetti sociali del teleriscaldamento."

DICHIARAZIONE 121/04

Dichiarazione della Lettonia

"La Repubblica di Lettonia si riserva il diritto di esaminare ulteriormente le possibili conseguenze dell'attuazione dei nuovi livelli minimi di tassazione degli oli combustibili pesanti e del gas naturale nella prospettiva di valutare la possibilità di prorogare le disposizioni transitorie previste nella nuova direttiva."

DICHIARAZIONE 122/04

Dichiarazione di Malta

"Malta si riserva il diritto di presentare domanda, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, al fine di ottenere l'autorizzazione per la proroga del periodo transitorio relativo all'esenzione fiscale applicabile ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione in imbarcazioni da diporto per uso privato (yacht, ecc.) e in aeromobili da diporto per uso privato. L'esenzione è concessa unicamente per il carburante fornito per viaggi di andata in partenza da Malta."

DICHIARAZIONE 123/04

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

- "1. Le linee direttrici¹ sono adottate e pubblicate dalla Commissione conformemente all'articolo 37 del regolamento. Esse forniscono orientamenti non vincolanti agli esercenti, al fine di facilitare l'applicazione del regolamento. È inteso che le linee direttrici non creano obblighi né diritti di ordine giuridico e che il regolamento resta lo strumento vincolante che prevale in caso di divergenza tra le linee direttrici e il regolamento stesso.
2. È inteso che nel seguire le linee direttrici gli operatori assicureranno che siano conformi alle disposizioni del regolamento trattate dalle linee direttrici stesse.
3. La Commissione segue l'evoluzione del settore del controllo di sicurezza e vigila sull'attuazione del regolamento. Può pertanto, se necessario, modificare le linee direttrici. Prima di adottare eventuali modifiche la Commissione consulta le parti interessate e gli Stati membri. Nell'adottare le modifiche la Commissione tiene conto delle posizioni emerse durante tali consultazioni.
4. È inteso che il gruppo "Questioni atomiche", nella formazione adeguata, sarà la sede di consultazione degli Stati membri."

¹ Riferimento al documento contenente l'ultimo progetto di linee direttrici.

DICHIARAZIONE 124/04

Dichiarazione della Finlandia

"La Finlandia intende sottolineare che nell'esame delle condizioni di concessione della licenza obbligatoria, l'interesse individuale deve sempre essere compreso nell'interesse generale. La Finlandia spera che la Commissione controlli l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'impatto che il nuovo regime delle licenze obbligatorie avrà sulle piccole imprese produttrici di ritrovati vegetali."

DICHIARAZIONE 125/04

Dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003

"Per agevolare il superamento di eventuali problemi di transizione nell'attuazione della riforma, la Commissione esaminerà se occorre sostituire la data del 29 settembre 2003, figurante nei regolamenti della Commissione che stabiliscono le modalità di applicazione del pagamento unico, con quella del 15 maggio 2004."

DICHIARAZIONE 126/04

Dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel corso del primo anno di attuazione del regime di pagamento unico il caso di affitto, durante il periodo di riferimento, di un'azienda o di parte di essa, che scada prima della data utile per presentare una domanda nel primo anno di applicazione del suddetto regime, può essere annoverato tra le circostanze eccezionali dato che l'affittuario, alla scadenza dell'affitto, non ha la possibilità di trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra, ma deve utilizzarli (in ragione almeno dell'80%) innanzitutto su un numero equivalente di ettari.

Naturalmente si applicano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di applicazione della Commissione."

DICHIARAZIONE 127/04

Dichiarazione della Commissione sull'attuazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 1782/2003

"Nel quadro dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, la Commissione è disposta ad esaminare i problemi che potrebbero presentarsi negli Stati membri, in particolare il rischio di speculazioni, prendendo, se del caso, le misure opportune."

DICHIARAZIONE 128/04

Dichiarazione della Commissione per gli Stati aderenti produttori di tabacco

"Per quanto riguarda il tabacco la Commissione è disposta ad esaminare, al più tardi entro la fine del 2005, la situazione dei nuovi Stati membri alla luce delle misure transitorie applicate per i vecchi Stati membri, al fine di trovare una soluzione appropriata."

DICHIARAZIONE 129/04

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e i)

"La Commissione dichiara che tutte le navi esentate dall'obbligo di installare dispositivi elettronici di localizzazione satellitare in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 2847/1993 possono beneficiare di un aiuto finanziario a titolo della decisione 2004/XXX del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri."

DICHIARAZIONE 130/04

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h)

"La Commissione dichiara la sua intenzione di escludere gli attuali Stati membri dalla possibilità di beneficiare di un aiuto comunitario per l'acquisto e l'ammodernamento di imbarcazioni e di velivoli adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca (articolo 4, paragrafo 1, lettera h) se detto regime fosse prorogato oltre il 31 dicembre 2005."

DICHIARAZIONE 131/04

Dichiarazione comune di Svezia e Germania

"Nella riunione del gruppo interno del 2 aprile 2004 si è concordato che si dovrebbe avviare una procedura di "punto A" per quanto riguarda la proposta di decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri. Sebbene Svezia e Germania abbiano accettato detta procedura, esse sostengono con vigore la loro posizione iniziale, secondo cui gli Stati membri sono responsabili del controllo delle attività di pesca. In linea di principio, essi dovrebbero quindi sostenere anche i costi di dette misure di controllo."

DICHIARAZIONE 132/04

Dichiarazione del Portogallo

"Il regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre, stabilisce che gli Stati membri sono responsabili dell'invio di osservatori a bordo dei pescherecci.

La Commissione europea ha presentato, alla fine del mese di ottobre 2003, una proposta di regolamento per la modifica del regolamento (CE) n. 3069/95 nella quale si stabilisce un meccanismo comunitario di osservatori applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella NAFO, al fine di trasferire questa responsabilità dalla Commissione agli Stati membri.

L'adozione della suddetta proposta di regolamento da parte del Consiglio dovrà aver luogo solo alla fine di aprile, benché nella medesima si precisi che essa sarà applicabile già a decorrere dal 1° maggio 2004.

Poiché si tratta di una modifica con implicazioni di bilancio, indipendentemente da coloro che ne sosterranno i costi - gli Stati membri o le imprese di pesca -, il Portogallo ritiene che l'entrata in vigore debba aver luogo solo all'inizio del 2005, in modo da consentire la debita iscrizione in bilancio nonché un'adeguata cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri quanto agli aspetti pratici del trasferimento di competenze. Si tratta infatti di una materia assai sensibile, con risvolti economici e politici a cui occorre riservare la debita considerazione."

DICHIARAZIONE 133/04

Dichiarazione della delegazione svedese

"Tenuto conto della proposta della Commissione di aumentare per il 2004 il TAC di merluzzo bianco nello stock orientale nel Mar Baltico, la delegazione svedese desidera far presente che la Svezia ritiene che, essendo la situazione dello stock ancora estremamente incerta, come riconosciuto anche dal CIEM, sia necessario adottare una linea d'azione precauzionale. Poiché i nuovi pareri scientifici per il 2005 saranno disponibili a maggio, sarebbe stato preferibile attendere tali pareri scientifici e seguire l'evoluzione dello stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico, prima di intraprendere ulteriori azioni."

DICHIARAZIONE 134/04

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito sul merluzzo bianco della Groenlandia

"Il Regno Unito ricorda la sua dichiarazione a verbale del Consiglio "Agricoltura e pesca" di dicembre 2003 in cui esprimeva profondo rammarico per l'omissione di un contingente per il merluzzo bianco nelle acque della Groenlandia dal regolamento che fissa i TAC e i contingenti per il 2004. Tale dichiarazione precisa che l'omissione pregiudica effettivamente l'adozione da parte del Consiglio del progetto di regolamento che darà applicazione al contenuto del protocollo che modifica il quarto protocollo tra la Comunità e la Groenlandia. Il Regno Unito esprime pertanto ancor più rammarico in quanto il regolamento che modifica gli accordi in materia di contingenti per il 2004 non rettifica la situazione ripristinando i contingenti per il merluzzo bianco in Groenlandia."

DICHIARAZIONE 135/04

Dichiarazione comune delle delegazioni francese, olandese e del Regno Unito riguardante la flessibilità nella pesca dell'aringa

"La disposizione che concede alla Danimarca, alla Germania e alla Svezia la flessibilità di pescare fino al 50% dei loro contingenti 2004 di aringa dello Skagerrak e del Kattegat in una zona di gestione attigua del Mar del Nord è contraria al principio della stabilità relativa secondo l'interpretazione data dalla sentenza del 18 aprile 2002 della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa "Spagna c/Consiglio". Su questa base le delegazioni francese, olandese e del Regno Unito affermano che la nota 3 del contingente HER 03A che figura nella prima modifica dell'allegato IB del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio è contraria all'applicazione coerente delle regole della politica comune della pesca. Inoltre tale disposizione è introdotta prima della pubblicazione di un parere del CIEM sulla base di una preoccupazione biologica non dimostrata. In questo senso essa è pertanto prematura."

DICHIARAZIONE 136/04

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione prende atto che le disposizioni di flessibilità riguardanti la pesca della quota dei contingenti comunitari di aringa nello Skagerrak e nel Kattegat nel Mar del Nord sono disposizioni ad hoc unicamente per il 2004. La Commissione non ha alcuna intenzione di proporre in futuro disposizioni analoghe."

APRILE 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 2 aprile 2004 Decisione del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE Doc. 7604/04	
Procedura scritta conclusa il 14 aprile 2004 Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti Doc. 5762/04 + COR 1 (de) + COR 2 (en,da) + COR 3 (nl,en,pt,fi,sv) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 + ADD 1 COR 2 + ADD 1 COR 3 (fr)	
Procedure scritte concluse il 19 aprile 2004 Decisione del Consiglio recante modifica degli articoli 16 e 17 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia Doc. 7274/04 Modifiche degli articoli 11 bis e 11 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee Doc. 7278/04 Decisione del Consiglio recante modifica dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee Doc. 7265/04 + COR 1 (fr,de,en,da,el,pt,fi,sv,ga) Modifica dell'articolo 10 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee Doc. 7279/04	

APRILE 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio recante modifica dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee Doc. 7269/04 Procedura scritta conclusa il 22 aprile 2004 Regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldavia Doc. 7976/04 2575ª sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 21 e 22 aprile 2004 Decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo Docc. 7329/04, 9217/03 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare Doc. 10667/03 + COR 1 (fi) + ADD 1 (fr) + REV 1 (fr) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra Docc. 8135/04, 7371/01 + ADD 1 + ADD 2	

APRILE 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2576ª sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 26 aprile 2004	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia Doc. 7689/04	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia Doc. 7692/04	
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia Doc. 7791/04	
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia Doc. 7843/04 + COR 1	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone Doc. 7877/04	
Regolamento del Consiglio che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000 Doc. 6698/04	

APRILE 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (<i>Thunnus obesus</i>) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 Doc. 6702/04 Regolamento del Consiglio che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (<i>Xiphias gladius</i>) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000 Doc. 6709/04 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro Doc. 7887/04 Birmania/Myanmar • Posizione comune del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar Doc. 8315/04 • Regolamento del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 Doc. 8316/04 + COR 1 (en) Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa ai privilegi e alle immunità accordati ad ATHENA Doc. 8269/04 Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi Doc. 7479/04 + COR 1 (de,it,nl,da,pt,sv) + COR 2 (el) + COR 3 (fi) + COR 4 (fr)	

APRILE 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Relazioni con la Russia - Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea Doc. 8527/04 - Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea Doc. 8528/04 2578^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 e 27 aprile 2004 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005 Doc. 7833/04	

APRILE 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca Doc. 6912/04 Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale Doc. 6131/04 Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 Doc. 6845/04 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2003/231/CE relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) Doc. 8041/04 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli Doc. 16182/03 + REV 1 (nl) + ADD 1	

APRILE 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2579^a sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 29 e 30 aprile 2004 Risoluzione del Consiglio sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza Doc. 13915/03 + COR 1 Risoluzione del Consiglio relativa a un modello di protocollo che istituisce negli Stati membri partenariati tra il settore pubblico e quello privato per ridurre i danni causati dalla criminalità organizzata Doc. 6627/3/04 REV 3 + COR 1 (en,de,nl,da,fi,sv) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale Doc. 8763/04 Decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE Doc. 8790/04 Liberia • Posizione comune del Consiglio concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia Doc. 8185/04 • Regolamento del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia Doc. 8186/04	

APRILE 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Relazioni con l'Azerbaijan, la Georgia, il Kazakistan , il Kirghizistan, la Moldova, l'Ucraina e l'Uzbekistan - Firma e applicazione provvisoria dei protocolli degli accordi di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri - Azerbaijan docc. 8686/04 PESC 269 COEST 35 NIS 42 OC 433 8687/04 PESC 270 COEST 36 NIS 43 OC 434 - Georgia docc. 8657/04 PESC 263 COEST 30 NIS 37 OC 420 8658/04 PESC 264 COEST 31 NIS 38 OC 421 - Kazakistan docc. 8741/04 PESC 282 COEST 41 NIS 49 OC 440 8742/04 PESC 283 COEST 42 NIS 50 OC 441 - Kirghizistan docc. 8743/04 PESC 284 COEST 43 NIS 51 OC 442 8744/04 PESC 285 COEST 44 NIS 52 OC 443 + COR 1 (fr) - Moldova occ. 8696/04 PESC 272 COEST 38 NIS 45 OC 436 + COR 1 (es) 8695/04 PESC 271 COEST 37 NIS 44 OC 435 - Ucraina docc. 8697/04 PESC 273 COEST 39 NIS 46 OC 437 8698/04 PESC 274 COEST 40 NIS 47 OC 438 - Uzbekistan docc. 8671/04 PESC 265 COEST 33 NIS 40 OC 427 8672/04 PESC 266 COEST 34 NIS 41 OC 428 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan Docc. 8745/04, 9290/98 + ADD 1 + COR 1 Prodotti di acciaio del Kazakistan - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea Doc. 8187/04 - Regolamento del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dal Kazakistan nella Comunità europea Doc. 8188/04	

APRILE 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea Doc. 8538/04 + COR 1 (es)) Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea Doc. 8755/04 Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele Doc. 8015/04 Decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo Doc. 7719/04 + COR 1 (pt) + COR 2 (pt) Decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 Doc. 8136/04 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio Doc. 8149/04	

APRILE 2004	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 Doc. 8154/04 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea Doc. 5565/1/04 REV 1 Cipro Regolamento del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione Doc. 8208/04	